

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Beneficiario effettivo: il recente orientamento della Corte di giustizia UE

di **Marco Bargagli**

Come noto, nella **prassi internazionale-tributaria**, il *“Treaty shopping”* viene definito come una dannosa pratica **elusiva**, attuata attraverso **l'indebito utilizzo delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi**.

In merito, la **clausola anti-abuso** del **“beneficiario effettivo”** costituisce un **valido strumento di contrasto** al **fenomeno elusivo in rassegna**, che generalmente viene attuato per ottenere un **indebito vantaggio fiscale**, attraverso l'applicazione di un **regime convenzionale non spettante**.

Nello specifico, lo **schema fraudolento** si realizza inserendo uno o più soggetti, **meramente interposti** (c.d. *conduit companies*), tra il **Paese di origine del reddito** (c.d. Paese della fonte) e quello in cui risiede il **destinatario finale** del medesimo reddito (reale beneficiario dei flussi).

Interessanti considerazioni in **tema di beneficiario effettivo** sono state recentemente formulate da parte della **Corte di giustizia dell'Unione europea**, nelle attese **sentenze** pubblicate in data **26 febbraio 2019** riguardanti i **“casi danesi”** (cause riunite **C-116/16** e **C- 117/16**, riferite all'**applicazione della direttiva comunitaria “madre-figlia”**, e cause riunite **C-115/16**, **C-118/16**, **C-119/16**, **C-299/16**, riguardanti il trattamento fiscale della **direttiva “interessi-canonici”**).

In particolare, la Corte (Grande Sezione) ha dichiarato che:

- **l'esenzione da qualsiasi tassazione per gli interessi versati** prevista dalla direttiva 2003/49/CE (interessi-canonici), è riservata ai **solli beneficiari effettivi degli interessi** medesimi, ossia alle entità che **beneficino effettivamente**, sotto il **profilo economico**, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del **potere di deciderne liberamente la destinazione**;
- il **principio generale di diritto dell'Unione**, secondo cui i singoli **non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente** delle norme comunitarie, deve essere interpretato nel senso che, a **fronte di pratiche fraudolente o abusive**, le **autorità ed i giudici nazionali devono negare** al contribuente il **beneficio dell'esenzione da qualsiasi tassazione degli interessi versati**;
- la **prova di una pratica abusiva** richiede, da un lato, un insieme di **circostanze oggettive** dalle quali risulti che, **nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione**, l'**obiettivo perseguito dalla normativa medesima non sia stato conseguito**; dall'altro, è necessario un **elemento soggettivo** consistente nella **volontà di**

ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

Quindi, in **netta controtendenza** rispetto alle **conclusioni dell'Avvocato Generale**, i giudici unionali hanno espresso un orientamento **marcatamente "antielusivo"** nei confronti di quelle **strutture societarie di "puro artificio"** costituite, in assenza di **valide ragioni economiche**, al solo scopo di **ottenere un indebito risparmio d'imposta**.

A tal fine, la **costruzione di puro artificio** può essere individuata in un **gruppo societario** che non riflette una **reale sostanza economica**, ma risulta caratterizzato da una **struttura puramente formale** avente come **obiettivo principale**, ovvero **uno degli obiettivi principali**, il **conseguimento di un indebito vantaggio fiscale** in contrasto con **normativa tributaria applicabile**.

In particolare ciò si verifica quando, grazie all'**interposizione di una società** all'interno della **struttura del gruppo** tra la società erogatrice dei **flussi reddituali** e la società del gruppo che **ne è la beneficiaria effettiva**, viene **evitato il versamento** delle imposte dovute.

A tal fine **risulta dirimente** la circostanza che i **redditi erogati** nei confronti di un determinato soggetto vengano retrocessi, in **rapida scansione temporale**, nei confronti di un altro soggetto.

Sullo specifico punto **costituisce un preciso "indizio"** dell'esistenza di una **costruzione artificiosa**, volta a **beneficiare indebitamente dell'esenzione** prevista dalle **direttive comunitarie**, il fatto che gli interessi o i dividendi **vengano ritrasferiti - integralmente o quasi -** entro un **lasso di tempo molto breve successivo al loro percepimento**, dalla **società percettrice** verso un'entità che **non possiede i requisiti per l'applicazione dei benefici previsti dalle stesse direttive comunitarie** "interessi-canonici" e "madre-figlia".

In merito, sotto il **profilo oggettivo**, per realizzare una **pratica abusiva** è richiesta l'individuazione di un **insieme di circostanze** dalle quali risulti che, **nonostante il rispetto formale** delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, **l'obiettivo perseguito dalla normativa medesima non sia stato conseguito**.

Successivamente, occorrerà valutare la rilevanza dell'**elemento soggettivo**, consistente nella volontà di **ottenere un vantaggio** derivante dall'applicazione della normativa comunitaria mediante la **creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento**.

Con particolare riferimento all'**onere della prova**, giova ricordare che il **contribuente (rectius la società che percepisce i flussi reddituali)**, dovrà dimostrare di **esserne il beneficiario effettivo**, possedendo i **requisiti formali e sostanziali** che consentono di ottenere le **esenzioni dal prelievo fiscale previste dagli accordi internazionali**.

Di contro, le **Amministrazioni finanziarie** interessate:

- **potranno negare** le agevolazioni tributarie, dimostrando tutti gli elementi costitutivi delle **pratiche abusive** attuate dai soggetti economici **interessati alle transazioni reddituali**;
- **non avranno l'obbligo** di **individuare i beneficiari effettivi degli interessi o dei dividendi**, ma solo di accertare che il **preteso beneficiario** non è altro che una **“società interposta”**, tramite la quale è stato possibile **realizzare un abuso**.

In definitiva, la Corte di giustizia europea, sulla base di un **approccio di natura sostanziale**, ha opportunamente valutato la **nozione di beneficiario effettivo** elaborata a livello internazionale sulla base delle raccomandazioni OCSE, in base alle quali è considerato **beneficiario effettivo** il **perceptore dei redditi** che **gode del semplice diritto di utilizzo** dei flussi reddituali (*right to use and enjoy*) e non sia, conseguentemente, **obbligato a retrocedere gli stessi** ad altro soggetto, sulla base di **obbligazioni contrattuali o legali, desumibili anche in via di fatto** (*“unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person”*).

In buona sostanza, il **soggetto che percepisce i redditi** deve essere il **titolare giuridico** dei medesimi flussi, **disponendone pienamente**, senza avere **alcun obbligo di retrocessione** degli stessi nei confronti di altri soggetti economici.



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)